ALLEGATO " B" REP. N. 36.158 RACC. N. 25.419

STATUTO ==========

======== **Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata** ========

====== **Art. 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile** ======

1.1. La Fondazione è denominata "Museo della Ceramica Vecchia Mondovì ETS" ed è un Ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017, n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS"). ==========

La Fondazione era stata costituita sotto la denominazione "Museo della Ceramica Vecchia Mondovì" - ONLUS, con atto notarile il 19 novembre 1999 dal fondatore Marco Levi, come istituzione non lucrativa di utilità sociale, riconosciuta quale persona giuridica privata dalla Regione Piemonte in forza del decreto della giunta regionale n. 45 del 27 marzo 2000, iscritta in data 17 luglio 2013 al n. 1129 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche. ==========

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile"). ==========

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

========== **Art. 2 – Sede** ==========

2.1. La Fondazione ha sede in Mondovì, Piazza Maggiore n. 1 presso il Palazzo Fauzone di Germagnano, e potrà stabilire altre sedi e uffici purché nel territorio regionale, senza ulteriore obbligo di modifica statutaria. ==========

========== **Art. 3 – Scopo** ==========

3.1. La Fondazione si richiama idealmente alle figure e alle opere di Moise Gabriele Levi detto Ettore e del fondatore Marco Levi e ha quale scopo principale la gestione artistica, culturale, scientifica e, in collaborazione con il Comune di Mondovì, organizzativa del "Museo della Ceramica Ettore e Marco Levi – Città di Mondovì", allestito nel Palazzo Fauzone di Germagnano, avente come nucleo originario la donazione da parte del Fondatore Marco Levi della Collezione Ceramica Carlo Baggioli e della propria collezione personale. ==========

3.2. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale sotto indicate. ==========

3.3. In particolare, la Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; si propone di valorizzare il patrimonio storico e culturale della produzione ceramica, partendo dalle tradizioni del distretto monregalese, promuovendo tra l'altro: ==========

a) l'individuazione, il censimento, l'acquisizione al Museo, la conservazione e il restauro di prodotti ceramici e di eventuali collezioni di antiquariato, nonché delle relative testimonianze; ==========

b) l'organizzazione di mostre tematiche, convegni e seminari di studio e di ricerca, nonché ogni altra attività culturale volta a valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio artistico esposto nel Museo e il suo radicamento nel tessuto sociale e economico del monregalese; ==========

c) l'istituzione di corsi di modellazione, decorazione, restauro, finalizzati anche alla riproduzione e all' interpretazione in chiave contemporanea di aspetti tipici della tradizione ceramica monregalese; ==========

d) l'organizzazione di laboratori didattici per le scuole e di corsi e seminari di arte ceramica destinati a studenti degli istituti artistici e delle accademie di belle arti, che potranno usufruire dell'Unità Produttiva operante nei locali del Museo. =====

3.4. Tra i fini della Fondazione rientrano la conoscenza, la promozione e la valorizzazione dell'arte ceramica contemporanea mediante mostre e altre modalità di incontro degli artisti con il pubblico, nonché lo sviluppo e il sostegno delle risorse produttive e dell'artigianato dei tradizionali territori liguri e piemontesi della ceramica. ==========
3.5. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o a essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, purché non prevalente, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità. ==========
========== **Art. 4 – Oggetto** ==========
4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale nell'ambito di quelle elencate all'articolo 5 D.Lgs 117/2017: ==========
Lettera f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; ==========
Lettera g) - formazione universitaria e post-universitaria; ==========
Lettera i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; ==========
lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. ==========
4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 CTS. ==========
========== **Art. 5 – Durata** ==========
5.1. La Fondazione ha durata indeterminata. ==========
========== **Titolo II – Patrimonio ed entrate** ==========
========== **Art. 6 – Patrimonio** ==========
6.1. Costituiscono patrimonio indisponibile della Fondazione, destinato a esclusiva fruizione museale al servizio della Città di Mondovì, le collezioni ceramiche di cui all'art. 2, comma 1, nonché i prodotti ceramici successivamente acquisiti a qualsiasi titolo. ==========
6.2. Il patrimonio è inoltre costituito da ogni altro bene mobile o immobile, somme di danaro, titoli e altre entrate, acquisiti sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. ==
6.3. Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, a chi partecipa alla Fondazione, ma saranno impiegati per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse. ==========
========== **Art. 7 – Incremento del Patrimonio e Entrate** ==========
7.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa: ==========
a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione; ==
b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione; ==========
c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione; ==========
d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del

valore del patrimonio della Fondazione; ==========
e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione. ======
7.2. Tutti gli apporti, le elargizioni e le entrate conseguite che non sono specificamente destinati ad incremento del patrimonio, nonché i redditi derivanti dal patrimonio, possono essere utilizzati dalla Fondazione per finanziare la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile. ==========
Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione. ==========
========== **Art. 8 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti** ==========
8.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. ==========
8.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni: =========
a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione; ======
b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile. ==========
=== **Art. 9 – Irrepetibilità di apporti e versamenti e divieto distribuzione** ===
9.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso (e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto), non attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio. ==========
9.2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso con la Fondazione. ==========
========== **Titolo III – Sistema di governance** ==========
========== **Art. 10 – Organi** ==========
10.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"): ==========
- il Presidente onorario vitalizio; ==========
- il Consiglio Direttivo; ==========
- il Presidente della Fondazione; ==========
- il Segretario del Consiglio Direttivo, ove nominato; ==========
- il Tesoriere, ove nominato; ==========
- il Comitato Scientifico; ==========
- l'Organo di Controllo; ==========
- il Revisore dei Conti (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo). ==========
========== **Art. 11 – Consiglio Direttivo** ==========
11.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione. ==========
11.2. Al Consiglio Direttivo compete di: ==========
a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segre-

tario ed il Tesoriere e disporne la revoca; ==========
b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri; ==========
b) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri; =======
c) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca; ==========
d) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; ==========
e) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto; ==========
f) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione; ==========
g) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno; ==========
h) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione; ==========
i) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto; ==========
l) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione; ==========
m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione. ==========
11.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. ==
11.4. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo. ==========
========== **Art. 12 – Composizione del Consiglio Direttivo** ==========
12.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) Consiglieri e precisamente: ==========
a) dal Presidente onorario vitalizio, quale membro di diritto; ==========
b) da un componente designato dalla Regione Piemonte; ==========
c) da un componente designato dalla Provincia di Cuneo; ==========
d) da un componente designato dalla Città di Mondovì; ==========
e) da tre o più componenti scelti tra cultori dell'arte ceramica e esponenti di rilievo del territorio monregalese nominati dai membri del Consiglio Direttivo uscente, diversi da quelli designati ai sensi dei punti b), c) e d), con la maggioranza assoluta dei voti loro spettanti. La nomina è, tuttavia, sospensivamente condizionata al nulla osta del Presidente onorario vitalizio, se esistente, da esprimersi con riferimento a ciascun componente nominato, per iscritto entro tre giorni. ==========
I Consiglieri sono rieleggibili. ==========
Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, ove nominato e il Tesoriere, ove nominato. ==========
12.2. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. ==========
12.3. La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere in ogni caso compiuta garantendo l'assenza di direzione, coordinamento o controllo da parte delle amministrazioni pubbliche o di enti "esclusi" ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore, i quali non possono esercitare un'influenza dominante sulla Fondazione stessa, né in forma diretta, né indiretta o mediante accordi di natura contrattuale. ==========
========== **Art. 13 – Durata della carica** ==========
13.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e scade in coinciden-

za con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della carica, fatta eccezione per il Presidente onorario, che ha una durata vitalizia. ==========

13.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione. ==========

13.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione all'Ente che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica affinché faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica. In caso di decadenza di uno o più consiglieri di cui al punto e) dell'articolo 12.1, i rimanenti membri del Consiglio Direttivo diversi da quelli designati ai sensi dei punti b), c) e d) dell'articolo 12.1, provvedono alla nomina dei nuovi consiglieri in sostituzione, con la maggioranza assoluta dei voti loro spettanti. ==========

I Consiglieri così subentrati restano in carica fino alla scadenza del mandato dei membri del Consiglio Direttivo in carica. ==========

===== **Art. 14 – Convocazione e Deliberazione del Consiglio Direttivo** =====

14.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo, con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. Il Consiglio può riunirsi nel territorio della Provincia di Cuneo. ==========

14.2. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo. ==========

14.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. ==========

14.4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età. ==========

14.5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. ==========

14.6. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. ==========

14.7. Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto, l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica. ==========

14.8. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. ========

14.9. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: ==========

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; ==========

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; ==========

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; ==========
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ==========
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante. ==========

========== **Art. 15 – Presidente onorario vitalizio** ==========

15.1. Le funzioni di Presidente onorario vitalizio sono state svolte dal Fondatore Marco Levi, a cui è subentrato nel 2001 il nipote Guido Neppi Modona, erede universale del Fondatore. ==========
15.2. Il Presidente onorario vitalizio è componente di diritto del Consiglio Direttivo, partecipa alle sedute con diritto di voto e su delega del Presidente rappresenta la Fondazione e svolge qualsiasi altra funzione. ==========
15.3. In caso di impedimento permanente, il Presidente onorario vitalizio può designare in sua sostituzione, anche con atto testamentario, un componente della propria famiglia ovvero altra persona di sua fiducia. ==========
Nel caso in cui il Presidente Onorario venga a mancare senza aver designato alcun successore, la carica si estingue definitivamente. ==========

========== **Art.16 - Presidente e Vice Presidente** ==========

16.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'ente e al medesimo spetta di: ==========
a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; ==========
b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità; ====
c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni; ====
d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; ==========
e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo; ==========
f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo. ==========
16.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. ==========
16.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. ==========
16.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. ==========

========== **Art. 17 - Segretario e Tesoriere** ==========

17.1. Il Segretario, ove nominato, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione, svolge la funzione di verbalizzazione (salvo i casi in cui tale funzione è affidata dalla legge o dal Presidente al Notaio) delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. Le sue

funzioni possono altresì essere demandate al Segretario Generale con le modalità di cui al successivo articolo 21. ==========

17.2. Il Tesoriere, ove nominato, cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili E c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo. Le sue funzioni possono altresì essere demandate al Segretario Generale con le modalità di cui al successivo articolo 21. ==========

========== **Art. 18 - Comitato scientifico** ==========

18.1. Il Comitato Scientifico è formato da non meno di tre componenti, designati a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo tra esperti di chiara fama in relazione alle finalità e ai programmi artistici e culturali della Fondazione e del Museo. Possono farne parte anche componenti del Consiglio Direttivo. ==========

18.2. Elegge tra i suoi componenti a maggioranza semplice il Presidente. =======

18.3. Il Presidente e i componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ove per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione a norma del comma 1. In tale caso continua a valere il periodo già trascorso a fini del computo dei 4 anni. ===

18.4. Il Comitato Scientifico prende in esame i progetti e i programmi culturali, artistici e didattici presentati dal Direttore del Museo e esprime le sue valutazioni; può formulare ulteriori proposte al Consiglio Direttivo e al Direttore del Museo; esprime parere su acquisti, donazioni e comodati. E' convocato dal Presidente almeno due volte all'anno con le modalità previste dall'art. 8 comma 1, o quando ne facciano richiesta il Presidente della Fondazione, un componente del Consiglio Direttivo, il Direttore del Museo. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute, ove richiesto, partecipano senza diritto di voto il Direttore del Museo e il Segretario Generale della Fondazione. ==========

18.5. I componenti del Comitato scientifico hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. ==========

18.6. Un componente del Comitato scientifico ne svolge le funzioni di segretario e redige i verbali delle riunioni. ==========

========== **Art. 19 – Organo di Controllo** ==========

19.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. ==========

19.2. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. ========

19.3. L'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. ==========

19.4. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili. ==========

19.5. Dalla nomina a membro dell'Organo di Controllo consegue il compenso stabilito dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei limiti prescritti dall'articolo 8 comma 2 e 3 del Codice del Terso Settore. ==========

19.6. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, se nominato. ==========

19.7. In caso di organo collegiale si osservano le norme di convocazione, di costitu-

zione, e di deliberazione dettate per il Consiglio Direttivo. ==========

========= **Art. 20 – Esercizio della funzione di revisione legale** =========

20.1. Il Consiglio Direttivo nomina il Revisore Legale solo ove si verifichino i presupposti di legge per la sua obbligatorietà o qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. ==========

La funzione di revisore legale, qualora nominato, è svolta da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Si richiama il secondo comma del precedente articolo. ==========

20.2. Il Revisore Legale, qualora nominato, resta in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con il Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. ==========

========== **Art. 21 – Segretario Generale** ==========

21.1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il Presidente della Fondazione, che determina la durata dell'incarico, le funzioni e la retribuzione. ==========

21.2. Il Segretario Generale, d'intesa con il Consiglio Direttivo e con il coordinamento della Presidenza, provvede alla gestione ordinaria della Fondazione; coadiuva il Presidente nella formazione dei bilanci, dei contratti, degli incarichi di lavoro e dei servizi, avvalendosi anche della struttura di supporto del Direttore del Museo, ove costituita; assiste il Presidente nella presentazione delle richieste di finanziamento e della relativa rendicontazione; su delega del Presidente tiene i contatti con gli enti e i soggetti pubblici e privati con i quali la Fondazione intrattiene rapporti; partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Direttivo e redige i relativi verbali; svolge, su incarico del Presidente, qualsiasi altra funzione attinente all'attività della Fondazione. ==========

========== **Art. 22 – Museo** ==========

22.1. La struttura museale occupa l'intero Palazzo Fauzone di Germagnano messo a disposizione dal Comune di Mondovì e si avvale dell'allestimento delle collezioni e degli altri prodotti ceramici realizzato dalla Fondazione. ==========

22.2. La gestione del Museo è affidata al Direttore, che risponde del suo operato al Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice-Presidente della Fondazione. ==========

========== **Art. 23 – Direzione del Museo** ==========

23.1. La Direzione del Museo è individuata con procedura selettiva nel rispetto della normativa vigente, tra esperti di arte ceramica e di gestione museale. Essa svolge anche le funzioni di conservatore e di responsabile dei servizi didattici. ========

23.2. Il Direttore del Museo, su indirizzo del Consiglio Direttivo e d'intesa con il Segretario Generale della Fondazione, cura la gestione ordinaria del Museo e lo rappresenta nei rapporti scientifici esterni. Il Direttore è responsabile della conservazione e valorizzazione, delle collezioni museali; elabora e realizza, in accordo con il Presidente della Fondazione e sentito il Consiglio Direttivo, i progetti, i programmi e le iniziative culturali, artistiche e didattiche del Museo; predispone la documentazione per la presentazione delle richieste di finanziamento e della relativa rendicontazione; promuove la collaborazione con enti e soggetti che perseguono finalità culturali coerenti con le attività del Museo; partecipa, su invito, senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione. Nel rispetto della normativa vigente, può avvalersi di una struttura di supporto e può chiedere consulto, per l'espletamento delle proprie funzioni, al Comitato Scientifico. ==========

========== **Titolo IV – Bilanci, libri e scritture** ==========

========== **Art. 24 – Esercizi e Bilanci** ==========

24.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. ====
24.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. ==========
24.3. Nei casi previsti dalla legge, per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. ========
24.4. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile. ==========
========== **Art. 25 – Libri della Fondazione** ==========
25.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene: ==========
a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo; =======
b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, se nominato; ==========
c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo; ======
d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Scientifico, se nominato; ==========
========== **Titolo V – Estinzione e scioglimento** ==========
========== **Art. 26 – Devoluzione del patrimonio** ==========
26.1. La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. Lo scioglimento della Fondazione viene deliberato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei tre quarti dei componenti. ==========
26.2. In caso di estinzione, esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo, ferma restando l'esclusiva destinazione museale al servizio della Città di Mondovì, sarà destinato ad una Fondazione culturale istituita presso il Comune di Mondovì che sia Ente del Terzo settore, avente finalità statutarie analoghe a quelle della Fondazione estinta, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e a norma degli articoli 9 e 45 del Codice del Terzo Settore, il tutto salva diversa destinazione imposta da inderogabili norme di legge tempo per tempo vigenti. ==========
========== **Titolo VI – Arbitrato** ==========
========== **Art. 27 – Clausola compromissoria** ==========
27.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale. ==========
27.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cuneo. ==========
27.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede. ==========
27.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza. ==========
F.to Ermanno Tedeschi ==========
F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo) ==========
==========